

CONTRATTO DI APPALTO

SERVIZI DI VIGILANZA E PORTIERATO

Affidamento dei servizi di Vigilanza e Portierato da effettuarsi nel Villaggio di Cala di Rosa Marina Ostuni (BR)

L'anno Duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile (30.04.2024) in Ostuni (BR) a seguito dell'esito della procedura di gara bandita in data 04 febbraio (delibera 27.01.2024) dal Consorzio Cala di Rosa Marina, di seguito CO.V.CA., relativamente ai servizi di Vigilanza/Portierato e alla relativa delibera di aggiudicazione del C.D.A. del CO.V.CA del 25 febbraio 2024 (25.02.2024) si conviene e si stipula quanto segue

TRA

CONSORZIO CO.V.CA., con sede legale in Ostuni (BR) - 72017, C.da Rosa Marina snc, Codice Fiscale 81005290747 rappresentata in quest'atto dalla Presidente e Legale Rappresentante Avv.ta Giovanna Brunetti, nata a Bari il 14 aprile 1972 (Codice Fiscale BRNGNN72D54A662M) ed elettivamente domiciliata per la carica presso la sede del Consorzio, di seguito "Committente"

E

EUROSECURITY s.r.l. con sede legale a Brindisi - 72100, in via C. Balbo n. 8, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brindisi n. 01086620331 – n. R.E.A. BR-117252, legalmente rappresentata in quest'atto dall'Amministratore Unico Antonio Mattia, nato a Taranto il 27 marzo 1958 (Codice Fiscale MTTNTN58C27L049R) ed elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società, di seguito "Appaltatore"

PREMESSO

- che si è reso necessario appaltare i servizi di vigilanza e portierato;
- che con delibera del C.D.A. del 27.01.2024 si autorizza la pubblicazione del bando di gara per l'appalto del servizio di vigilanza e portierato;

Co.V.Ca. Va Presidente Avv.ta Giovanna gunetti



- che con delibera del C.D.A. del 25.02.2024 si è aggiudicato l'appalto per i servizi di Vigilanza e Portierato a EUROSECURITY s.r.l.;
- che EUROSECURITY s.r.l. ha richiesto per la realizzazione dell'appalto di cui all'oggetto, il prezzo globale annuo di Euro 173.104,00 (Euro centosettantatremilacentoquattro/00) oltre I.V.A., come risulta dall'offerta della stessa del 23.02.2024 protocollo n. 123, che si intende parte sostanziale e integrante del presente atto quale allegato sub "1";
- che sono stati acquisiti in fase di gara tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria della Società EUROSECURITY s.r.l.;
- che il Consorzio CO.V.CA., in caso di accertamento della non veridicità di quanto dichiarato dalla società appaltata oppure a seguito di eventuale segnalazione da parte degli enti preposti alla verifica, si riserva di procedere allo scioglimento del presente atto d'appalto con la relativa sospensione dei lavori con la trattenuta delle somme maturate a seguito dei lavori fino ad allora eseguiti e non corrisposte a titolo cautelativo in attesa della successiva quantificazione dell'eventuale danno;
- che l'Appaltatore ha stipulato Contratto di assicurazione polizza RCT/O e RC contrattuale n. X101822175-X101222069 con la compagnia assicuratrice Lloyd's di Londra nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto;

tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente Contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il Committente concede all'Appaltatore, che accetta, l'appalto dei servizi di Vigilanza e Portierato esattamente come descritto nel progetto tecnico-organizzativo di cui alla domanda presentata per partecipare alla gara, che viene espressamente richiamato e allegato sub "1" costituendo parte integrante e imprescindibile del presente Contratto. Lo stesso verra controfirmato dalle parti unitamente al presente Contratto.





ATTIA .06.2024 :38:52 4T+01:00 L'Appaltatore si impegna all'esecuzione dei servizi alle condizioni di cui al presente Contratto e si assume la responsabilità per il corretto, esaustivo e completo svolgimento dei servizi.

E' facolta dei committente riorganizzare eventualmente i servizi indicati nella proposta mantenendo comunque invariati quantità e prezzi orari.

Le Parti concordano che eventuali servizi extra saranno corrisposti in base ai seguenti prezzi indicati nella proposta economica:

- € 18,75 (euro diciotto e centesimi settantacinque) per ogni ora di servizio prestata da 1 Guardia Particolare Giurata
- € 13,25 (euro tredici e centesimi venticinque) per ogni ora di servizio prestata da 1
 operatore del servizio di Portierato.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente l'ambito di esercizio dei servizi qui affidati, corrispondente al territorio amministrato dal Consorzio Co.V.Ca. Committente, a partire dalla strada provinciale Ostuni-Pilone con le unità Cs Pis O, Cs Tennis e Cs Alp e fino al confine con il Cs "Lido Stella-Pilone" e litorale prospicente il Villaggio Cala di Rosa Marina (v. piantina villaggio allegata).

Resta espressamente inteso tra le Parti che con la sottoscrizione del presente Contratto, Co.V.Ca. attribuisce in favore dell'Appaltatore il diritto di esclusiva e, per l'effetto, non potrà affidare la prestazione dei servizi oggetto del Contratto stesso a qualunque appaltatore terzo fino alla scadenza e/o risoluzione del Contratto.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici dei Contratto

L'appalto viene concesso dal Committente e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena e assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto e dalla proposta presentata in fase di gara che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente e che si richiamano e si allegano sub "1" a formarne parte integrante.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.



Articolo 3 - Ammontare dell'appalto - termini di pagamento


Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del Contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € 173.104,00 (euro centosettantatremilacentoquattro e centesimi zero) al netto dell'I.V.A..

Fatta eccezione per quanto indicato al successivo art. 8, l'importo dei servizi a corpo, come determinato in seguito all'offerta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali servizi, alcuna successiva verificazione della misura o sul valore attribuito alla quantità di detti servizi.

Il pagamento dei servizi eseguiti sara effettuato tramite bonifico bancario o altra modalità tracciabile (assegno circolare, SDD/SEPA), con le seguenti modalità e scadenze:

- a. l'importo dell'appalto dovrà essere frazionato in fatture mensili equivalenti che dovranno pervenire entro il decimo giomo del mese successivo a quello di competenza;
- b. il termine per la liquidazione di ciascuna fattura viene fissato in 30 (trenta) giomi fine mese data fattura, previo accertamento da parte del Co.V.Ca. della regolarità contributiva esclusivamente tramite D.U.R.C.;
- c. in caso di mancato pagamento entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine, l'appaltatore avrà diritto di addebitare al committente gli interessi moratori dovuti per legge (d.lgs. 231/2002);
- d. in caso di ritardato pagamento per 3 volte oltre il 15° (quindicesimo) giorno dopo la scadenza del termine per la liquidazione della fattura, ovvero in caso di omesso pagamento entro il 30° trentesimo giorno oltre il termine di 15 giorni di cui al precedente punto "C", l'Appaltatore potrà risolvere il Contratto *ipso jure* con diritto al risarcimento del danno, senza che il Committente possa opporsi o avanzare contestazioni in merito di alcun genere e natura, rinunciando sin d'ora a qualunque azione giudiziaria o stragiudiziale

I servizi prestati presso l'ingresso SS 379 (Cala) dovranno essere fatturati con le seguenti modalita:





- per 2/3 degli importi al Consorzio Rosa Marina (CRM)
- per 1/3 al Consorzio Co.V.Ca..

Articolo 4 - Durata - tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali - termini per il collaudo - sospensione dell'esecuzione del Contratto

Il presente Contratto dispiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione dell'ultima firma sul Contratto stesso.

Il tempo utile entro il quale dovranno essere completati i servizi è stabilito e già accettato dalla società EUROSECURITY s.r.l. con inizio il 01.05.2024 e fine il 30.04.2026, salvo proroga di ulteriori 12 mesi in caso di mancata disdetta da inviarsi da ambo le parti 60 (sessanta) giomi prima della scadenza.

Per ragioni di pubblico interesse o forza maggiore, il CO.V.CA. puo ordinare la sospensione dei servizi per una durata massima di non oltre 30 (trenta) giorni.

Resta inteso che, nel caso in cui sopravvenissero circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'Appaltatore è obbligato a procedere alla realizzazione delle parti di servizio eseguibili.

I servizi dovranno riprendere immediatamente, una volta venuta a cessare la causa di sospensione e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dopo l'inizio della stessa e dovranno essere integralmente recuperate le quantità di servizi non eseguiti per effetto della sospensione.

Eventuali servizi straordinari rispetto alla normale programmazione dovranno essere richiesti per iscritto con preavviso di almeno 48 ore agli indirizzi di posta elettronica:

centraleoperativabr@euro-security.it

responsabilecentraleoperativa@euro-security.it

francesco.fanelli@eurosecurityservizi.it

via telefax al numero

0831 530854

per le vie brevi ai numeri telefonici

0831 586961 - 329 3035177 (centrale operativa 24 ore)

oppure

348 6004710 (Sig. Francesco FANELLI)



cui dovrà comunque essere fatta seguire, nel più breve tempo possibile, conferma scritta.

Il controllo dell'esecuzione dei servizi erogati sara effettuato durante il periodo di efficacia del presente Contratto, da parte della Presidente del Co.V.Ca. e /o da un suo delegato e/o dal personale preposto i cui nominativi dovranno essere comunicati preventivamente per iscritto.

Il Servizio è organizzato a esclusive cura, responsabilità e rischio dell'Appaltatore secondo il principio dell'autonomia imprenditoriale di cui all'art. 1655 cod. civ. e pertanto il Committente dichiara che si asterrà dell'interferire nella gestione e nell'organizzazione dei dipendenti dell'Appaltatore così come di rivolgere direttamente agli stessi qualsiasi comunicazione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ordini di servizio, disposizioni, modifiche alle condizioni contrattuali e organizzative dei servizi, azioni disciplinari e quant'altro che non avranno alcun valore giuridico, sollevando in tal caso fin da ora l'Appaltatore da ogni responsabilità, fatta eccezione per le richieste di intervento per situazioni di emergenza, rimozioni di veicoli che costituiscono intralcio o pericolo per la viabilità e la sicurezza nonchè autorizzazioni/divieti agli accessi.

Il Committente avrà diritto di contestare all'Appaltatore entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, ogni presunta violazione, disservizio o inadempimento tramite comunicazione scritta da inviarsi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata dai/ai domicli digitali certificati dichiarati nel presente contratto.

L'Appaltatore entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, potrà proporre con stesso mezzo le proprie controdeduzioni che il Committente dovrà valutare, comunicando per iscritto all'Appaltatore con le stesse modalità le proprie conclusioni motivate dettagliatamente entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi, riservandosi in ogni caso la facoltà di richiedere per iscritto all'Appaltatore l'allontanamento dei lavoratori responsabili della violazione che dovrà avvenire entro i 5 (cinque) giorni successivi e comunque nel rispetto dei diritti (razziali, etnici, sessuali, politici, culturali, religiosi, ecc.) e della dignità dei lavoratori e della persona.

etrene a fatte va.



Se nell'arco dell'anno contrattuale si verificassero 4 gravi violazioni/inadempimenti/disservizi formalmente contestati e definiti, il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto comunicandolo per iscritto con 30 (trenta) giorni di preavviso.

Articolo 5 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. di categoria (Vigilanza Privata - Servizi Fiduciari) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 6 - Cessione del Contratto

L'Appaltatore avrà il diritto di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi società appartenente allo stesso Gruppo o a terza Parte esclusivamente previo consenso del Committente e tassativamente alle stesse condizioni.

Articolo 7 - Subappalto

Non è possibile per l'Appaltatore subappaltare totalmente o in parte l'esecuzione dei servizi senza la preventiva autorizzazione del Committente.

In tal caso l'Appaltatore dovrà stipulare l'eventuale subappalto o subfornitura in forma scritta, impedendo al subappaltatore o subfornitore la facoltà di cessione a sua volta del Contratto in subappalto a terzi.

<u> Articolo 8 - Revisione prezzi</u>

Per i servizi affidati non è possibile richiedere una revisione dei prezzi per tutta la durata dell'appalto fatti salvi e limitatamente i casi di Forza Maggiore (art. 17)

Articolo 9 - Modifiche

Ognuna delle Parti potrà proporre all'altra, che ha facoltà di accettare, la modifica delle



specifiche tecniche, le caratteristiche tecnico-qualitative dei servizi, le condizioni contrattuali, a condizione che dette modifiche vengano richieste per iscritto.

Qualora la facoltà del Committente di proporre le suddette modifiche dovesse comportare una evidente maggiore onerosità per l'Appaltatore, questi avrà diritto di pretendere un proporzionale congruo adeguamento dei corrispettivi ovvero rimborso, risarcimento o altro.

Senza pregiudizio alcuno di tutto quanto precede, qualora al fine di garantire l'esecuzione dei servizi a regola d'arte si rendesse necessario proporre variazioni o modifiche a quanto originariamente stabilito, (ivi incluso, senza limitazione alcuna, con riferimento alle specifiche tecniche, alle ulteriori caratteristiche tecnico-qualitative dei servizi, come stabilite nella documentazione e/o nel relativo progetto, ove esistente), le
modifiche avranno efficacia a tutti gli effetti di legge solo se concordate con apposito
atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è civilmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti limitatamente alla fornitura dei servizi di cui al presente Contratto ed esclusivamente e limitatamente ai danni materiali diretti eventualmente causati dai medesimi per azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa a beni sia mobili che immobili e a persone tanto del Committente quanto di terzi presenti sul territorio consortile.

A garanzia delle suddette responsabilità, l'Appaltatore dichiara di aver sottoscritto Contratto di assicurazione – polizza RCT/O e RC contrattuale n. X101822175-X101222069, che fà parte integrante del presente Contratto in allegato sub "2", stipulato con la compagnia Lloyd's di Londra a copertura di:

Sezione 1 – R.C.T./O.:

danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta con un massimale di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00) per evento, che si allega al presente Contratto sub 2





Sezione 2 – R.C. Contrattuale:

risarcimenti per danni subiti da terzi in conseguenza di inadempimento contrattuale dovuto ad azione od omissione anche concorsuale, dolosa o colposa dei dipendenti dell'Appaltatore con un massimale di € 8.000.000,00 (euro ottomilioni/00) per evento.

Articolo 11 - Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente con la massima tempestività ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, così come negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 12 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente Contratto e dalla richiamata documentazione si fà espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara pubblicato il 04.02.2024 con delibera C.d.A. del CO.V.CA. del 27.01.2024 nonchè nella legge applicabile italiana.

Articolo 13 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Fatta eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalla Legge Applicabile, da regolamenti o da qualsiasi altra disposizione adottata da qualsivoglia autorità competente, premesso che ogni informazione acquisita nell'esecuzione del presente Contratto deve considersi "confidenziale", le Parti si impegnano a:

- (i) mantenere strettamente riservate tutte le informazioni confidenziali e a non rivelarne, in tutto o in parte, il contenuto a nessun soggetto terzo sia durante che successivamente alla cessazione, per qualsiasi ragione, del Contratto;
- (ii) trattare le informazioni confidenziali con lo stesso grado di diligenza che le Parti adoperano per il trattamento delle proprie informazioni;
- (iii) non utilizzare e/o acquisire le informazioni confidenziali se non per quanto strettamente necessario alla prestazione dei Servizi e, in generale, al corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore e dal Committente ai sensi del Contratto;



- (iv) non estrarre copie di qualsiasi documento relativo ovvero contenente informazioni confidenziali senza il reciproco consenso scritto delle Parti;
- (v) non utilizzare le informazioni confidenziali in maniera pregiudizievole per ciascuna delle Parti;
- (vi) assicurare e fare in modo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 del codice civile, che qualsiasi soggetto terzo al quale qualsiasi informazione confidenziale fosse necessariamente rivelata esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, utilizzi le informazioni confidenziali nel pieno rispetto degli obblighi e restrizioni di cui alle presenti condizioni contrattuali.

Nel caso in cui la divulgazione si renda obbligatoria poiché imposta da previsioni di legge applicabile e/o qualsiasi ordine di Autorità competente, le Parti si impegnano ad adottare tutti gli sforzi ragionevoli al fine di concordare quali informazioni debbano essere comunicate nei limiti strettamente necessari ad adempiere all'obbligo in oggetto.

Nessuna comunicazione al pubblico, ivi inclusi, senza limitazioni, annunci o pubblicità, relativa al Contratto o a qualsivoglia transazione ivi contemplata potrà essere effettuata dalle Parti se non concordata preventivamente per iscritto tra esse.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per un periodo di 3 (tre) anni successivi alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dello stesso.

Le Parti, con riferimento ai dati sottoposti alla disciplina disposta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 («Codice Privacy») e dal Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento Privacy Europeo"), si danno reciprocamente atto che:

(i) le obbligazioni discendenti dall'applicazione degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 in tema di informazioni da rendere all'interessato, sono assolte dalla presente clausola;





- (ii) i dati personali utilizzati si riferiscono alle sole informazioni di contatto della controparte (p.es. nome., cognome, recapito telefonico aziendale, e.mail aziendale);
- (iii) che i suddetti dati sono utilizzati esclusivamente per l'erogazione dei servizi pattuiti contrattualmente.

Ciascuna Parte agirà in qualità di Titolare Autonomo in relazione al Contratto.

Le Parti si obbligano, altresì, a rispettare scrupolosamente tutte le previsioni, nonché ad adempiere tutti gli obblighi procedurali, previsti dalla normativa applicabile.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non troveranno applicazione con riferimento alle informazioni che siano state acquisite dall'Appaltatore e dal Committente autonomamente e non in conseguenza al (o in relazione all'esecuzione del) Contratto e, comunque, non in violazione degli obblighi qui previsti.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3

Le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente Contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari e/o postali ed effettuati esclusivamente tramite modalità tracciabili di volta in volta indicate sulla fattura quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bonifico bancario presso banca o ufficio postale, SDD/SEPA, assegno circolare, ricevuta bancaria.

Articolo 15 - Cessione dei crediti

L'Appaltatore avrà diritto di cedere, in tutto o in parte, i crediti nei confronti del Committente derivanti dall'esecuzione del presente Contratto a banche, istituti di credito, società finanziarie, di factoring, assicurazioni, esclusivamente al fine di ottenere la necessaria propria liquidità.

Articolo 16 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto a ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge applicabile in materia di lavoro, ivi comprese le regole generali di igiene e sicurezza sul posto di lavoro, le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la previdenza sociale, la tutela dei lavoratori in caso di



appalto, l'utilizzo di mezzi e attrezzature di sua proprietà conformi alla legislazione vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e a tal fine comunicherà per iscritto i rischi specifici della propria attività e le misure di prevenzione e protezione adottate, come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le Parti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26, comma 2, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, secondo modalità che saranno previamente concordate tra le Parti, nonché informandosi reciprocamente al fine di eliminare il verificarsi di rischi interferenziali.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 1, lett. b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla sottoscrizione del presente Contratto e in allegato allo stesso, il Committente dovrà fornire all'Appaltatore il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui questi sarà chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore a opera dello stesso Committente.

Le Parti convengono espressamente che l'Appaltatore avrà facoltà di segnalare al Committente ogni aspetto di criticità rilevato all'interno dell'area di svolgimento delle proprie mansioni che il Committente dovrà tempestivamente sanare.

Articolo 17 - Forza Maggiore

Ai sensi del presente Contratto dovrà intendersi come Forza Maggiore qualsiasi evento o circostanza non ragionevolmente prevedibile ovvero che sfugga al ragionevole controllo ovvero che, anche se prevedibile, non poteva essere evitato facendo ricorso alla diligenza, prudenza e perizia di un operatore ragionevole e prudente, quali, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, incendi, esplosioni, catastrofi naturali (inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria, eruzioni vulcaniche, ecc.), fulmini, atti vandalici e/o terroristici, tagli dei cavi, guasti agli impianti, rivoluzioni,





tumulti, sommosse, guerre, colpi di stato, serrate, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà delle comunicazioni, incidenti stradali, interruzioni delle linee stradali, ferroviarie, marittime e aeree, leggi, ordini, regolamentazioni, epidemie, decessi, direttive o provvedimenti amministrativi e/o legislativi (ivi incluso anche il c.d. *factum principis*). Ove si verifichi un evento di Forza Maggiore, l'Appaltatore avrà diritto di richiedere al Committente una modifica dei tempi di prestazione dei servizi e un rimborso per le eventuali spese ulteriori non previste.

Per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore le Parti si terranno costantemente aggiornate sugli eventuali relativi sviluppi e si impegneranno a limitarne, ciascuna per quanto di propria competenza, eventuali effetti negativi che da esso potessero derivare.

Articolo 18 - Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico del Committente.

Articolo 19 - Risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con la semplice comunicazione da parte del Committente all'Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, esclusivamente qualora il committente stesso rilevi che l'Appaltatore, al momento della presentazione dell'offerta, non risultava essere stato in possesso dei prescritti requisiti soggettivi di partecipazione previsti nel capitolato di gara.

Il Contratto potrà essere risolto da una delle Parti con l'applicazione dell'articolo 1456 del codice civile negli altri casi solo se esplicitamente previsti dal presente Contratto.

Art. 20 - Recesso dal Contratto

Le Parti potranno recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, qualora vengano accertate cause interdittive (antimafia, fallimento, liquidazione coatta, sequestro, commissariamento, amministrazione giudiziaria e simili) ai



1T+01:00

sensi di legge. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di recesso.

Articolo 21 - Controversie e foro competente

Tutte le eventuali controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del Contratto saranno deferite al Foro di Brindisi.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali e adempimenti contrattuali

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR esposta presso l'ufficio preposto.

Il Committente informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Consorzio Cala di Rosa Marina con sede legale in Ostuni (BR), C.da Rosa Marina, nella persona del suo legale rappresentante Avv.to Giovanna Brunetti e che il Data Protection Officer è l'Avv.to Adriana Augenti del foro di Bari.

Relativamente agli adempimenti inerenti il Contratto, il consigliere delegato è Vincenzo Dimiccoli come da delega di competenza.

Articolo 23 - Allegati al Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto tutti i documenti presentati con la busta di partecipazione alla gara oltre alla polizza assicurativa che viene consegnata in copia al momento della sottoscrizione del Contratto.

Articolo 24 - Dichiarazione per le comunicazioni

Qualsiasi notifica o comunicazione tra le Parti in relazione al Contratto dovrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta e sarà considerata come efficacemente consegnata o notificata se inviata a mezzo di Posta Elettronica Certificata, ai seguenti domicili digitali certificati:

Co.V.Ca.:

Consorzio Co.V.Ca.,

covca@pec.it





1T+01:00

Eurosecurity s.r.l.:

EUROSECURITY s.r.l.

mailingbr@pec.euro-security.it

Eventuali comunicazioni a carattere strettamente operativo, quali per esempio richieste di servizi supplementari e /o variazioni dei nominativi degli addetti impiegati nei Servizi e/o situazioni di emergenza, o amministrativo, potranno essere effettuate per le vie brevi e dovranno comunque essere obbligatoriamente seguite da comunicazione scritta entro le 24 ore successive, utilizzando i seguenti recapiti:

Co.V.Ca.:

Referente Operativo

Sig./Dott. Vincenzo DIMICCOLI

Fisso: <u>+ 39 0831 350528</u>

Mobile: <u>+39 348 2210957</u>

Telefax: +39 0831 359444

e.mail: v.dimiccoli@itelte.it

Referente Amministrativo Sig./Dott. Antonio COPPOLA

Fisso: + 39 338 5405241

Mobile: +39 338 5405241

Telefax: +39 0831 359444

e.mail: segreteria@rosamarinacala.it

Eurosecurity s.r.l.:

Referenti Operativi:

1) Centrale Operativa 24 ore

Fisso: <u>+39 0831 586961</u>

Mobile: +39 329 3035177 (riservato)

Telefax: +39 0831 530854

e.mail: centraleoperativabr@euro-security.it

2) Sig. Enzo PADUANELLI (Responsabile Centrale Operativa)

Fisso: +39 0831 586961

Co.V.Ca. La Presidente Avv.ta Giovanna Brynetti Seque: CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI DI VIGILANZA/PORTIERATO Co.V.Ca. - Eurosecurity srl

Mobile: +39 340 6688564

Telefax: +39 0831 530854

e.mail: responsabilecentraleoperativa@euro-security.it

3) Sig. Francesco FANELLI (coordinatore servizi)

Fisso: <u>+39 02 39325645</u>

Mobile: +39 348 6004710

e.mail: francesco.fanelli@eurosecurityservizi.it

4) Dott. Giovanni CAFAGNA (Direttore Tecnico e Security Manager)

Fisso: + 39 0831 586961

Mobile: <u>+39 327 4705525</u>

e.mail: commerciale@euro-security.it

Referente Amministrativo Sig.ra Lucrezia DE TOMMASO

Telefono: +39 0831 586961

Telefax: +39 0831 530854

e.mail: <u>lucrezia.detommaso@euro-security.it</u> <u>infobrindisi@euro-security.it</u>

Tutte le comunicazioni inviate ai sensi del presente articolo a mezzo posta elettronica certificata, saranno considerate ricevute dal destinatario se inviate dai/ai domicili digitali certificati sopraindicati con ricevuta di consegna. Ogni modifica al domicilio o agli indirizzi sopra indicati dovrà essere immediatamente comunicata alle Parti, secondo le modalità previste dal presente articolo. Fintanto che le Parti non abbiano notificato le variazioni come sopra illustrato, le comunicazioni eseguite con le presenti regole e dai/ai domicili digitali e alle persone sopra indicate saranno ritenute valide.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

EUROSECURITY s.r.l.

Antonio MATTIA

ANTONIO MATTIA 07.06.2024 12:38:52 GMT+01:00 CONSORZIO Co.V.Ca.

Avv.ta Giovanna BRUNETTI

La presidente

16

«Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver letto attentamente e di accettare espressamente e specificamente le previsioni di cui ai seguenti articoli del presente Contratto e precisamente gli articoli: 1 (Oggetto del Contratto); 2 (Disposizioni regolatrici); 3 (Ammontare dell'appalto - termini di pagamento); 4 (Durata tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali - termini per il collaudo - sospensione dell'esecuzione del Contratto); 5 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti); 6 (Cessione del Contratto); 7 (Subappalto); 9 (Modifiche); 10 (Responsabilità dell'Appaltatore); 12 (Normativa e disposizioni di riferimento); 13 (Riservatezza e Protezione dei dati personali); 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 15 (Cessione dei crediti); 16 (Sicurezza sul lavoro); 17 (Forza Maggiore); 19 (Risoluzione del Contratto); 20 (Recesso dal Contratto); 21 (Controversie e Foro competente)».

EUROSECURITY s.r.l.

Antonio MATTIA

ANTONIO MATTIA 07.06.2024 12:38:52 GMT+01:00

Consorzio Rosa Marina per la sola accettazione del pagamento dei 2/3 dei servizi prestati presso l'ingresso SS 379 "CALA"

CONSORZIO Co.V.Ca.

Avv.ta Giovanna BRUNETTI